

DELIBERAZIONE 11 GIUGNO 2024

227/2024/R/GAS

CONFERMA DEI PUNTI 4 E 5 DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 182/2024/R/GAS, IN MATERIA DI APPLICAZIONE AI PRODUTTORI TERMOELETTRICI, IN RELAZIONE AI PRELIEVI DI GAS NATURALE EFFETTUATI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IMMESA IN RETE, DELLA QUOTA DELLA COMPONENTE CRV^{OS}, FUNZIONALE ALLA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI RIEMPIMENTO DI ULTIMA ISTANZA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1298^a riunione del 11 giugno 2024

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 (di seguito: Regolamento 2017/1938);
- il Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 (di seguito: Regolamento 2022/1032);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge 125/07);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183;
- la legge 26 febbraio 2021, n. 21 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183;
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con legge 21 settembre 2022, n. 142 (di seguito: decreto Aiuti bis);
- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito con modificazione con legge 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito: decreto-legge 176/22);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 14 marzo 2022;
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 22 giugno 2022, n. 253 (di seguito: decreto 22 giugno 2022);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 20 luglio 2022, n. 287;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (di seguito: Ministro) del 31 marzo 2023;

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A) ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2020, 96/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 96/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas ed il relativo allegato A, recante “Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il 6° periodo di regolazione 2024-2027” (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 169/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 14 maggio 2024, 182/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 182/2024/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della legge 481/95, l’Autorità è investita di una generale funzione di regolazione finalizzata alla promozione della concorrenza e dell’efficienza nell’offerta dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale;
- con la deliberazione 182/2024/R/gas, l’Autorità ha aggiornato, per il periodo 1 ottobre 2024 – 31 marzo 2025, il valore della componente CRV^{OS} di cui al comma 41.1, lettera f), della RTTG, ponendolo pari a 0,0364 €/Smc;
- con la medesima deliberazione, inoltre, l’Autorità ha adottato le seguenti disposizioni relative all’applicazione della componente CRV^{OS} presso i punti di riconsegna afferenti a impianti di produzione termoelettrica:
 - l’applicazione integrale della componente CRV^{OS} , salvo successiva restituzione della parte di tale componente funzionale alla copertura dei costi del servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza (di seguito: servizio STUI), rimandando a successivo provvedimento le modalità implementative di dettaglio;
 - in applicazione di quanto sopra, la restituzione ai produttori termoelettrici, per il periodo 1 ottobre 2024 – 31 marzo 2025, in relazione ai prelievi di gas naturale effettuati per la produzione di energia elettrica immessa in rete, della quota pari a 0,0226 €/Smc della componente CRV^{OS} funzionale alla copertura dei costi del servizio STUI;
 - l’assegnazione alla società Gestore dei Sistemi Energetici S.p.A. della gestione delle restituzioni di cui al punto precedente;
 - la copertura, da parte della generalità dei clienti finali del settore elettrico, della quota dei costi del servizio STUI non coperta dai produttori termoelettrici;
 - la possibilità per i soggetti interessati di produrre, entro il 24 maggio 2024, memorie e osservazioni sulle disposizioni di cui ai precedenti punti al fine della loro eventuale modifica, revoca o conferma;
- i presupposti del suddetto intervento, e le finalità perseguite – cioè quelle di superare gli effetti distorsivi sull’allocazione dei costi derivanti dal servizio STUI conseguenti all’applicazione dell’intera componente CVR^{OS} anche ai punti di riconsegna di gas che

alimentano impianti termoelettrici, nel rispetto degli obiettivi imposti dal Regolamento 2022/1032 di definire le misure nazionali di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza in modo chiaro, trasparente e proporzionato – sono ampiamente illustrati nella motivazione della citata deliberazione 182/2024/R/gas (cfr. in particolare il terzo gruppo di considerati, nonché secondo gruppo di ritenuti), alla quale si rinvia;

- le suddette misure sono state adottate in via d’urgenza “*affinché, a fronte della necessità attuale di aggiornare la componente CVR^{OS}, i medesimi produttori termoelettrici ne possano tenere tempestivamente conto nelle proprie valutazioni economiche nell’ambito del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica*”; peraltro, in coerenza con quanto previsto dai commi 1.4 e 5.2 dell’Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, l’Autorità ha riconosciuto ai soggetti interessati la facoltà di produrre, entro il 24 maggio 2024, memorie e osservazioni sulle predette disposizioni “*al fine della loro eventuale modifica, revoca o conferma*” (cfr. punto 6 della deliberazione 182/2024/R/gas);
- sono pervenute osservazioni favorevoli da tre associazioni, tra i cui associati vi sono anche imprese operanti nel mercato elettrico, e tre utenti. Tutti, tranne un utente, ritengono che le sopra richiamate disposizioni siano in grado di limitare gli effetti distorsivi sui mercati dell’energia elettrica derivanti dall’applicazione, ai punti di uscita della rete nazionale di trasporto che alimentano impianti termoelettrici, delle componenti aggiuntive alla tariffa di trasporto gas;
- un’associazione, in particolare, ha sottolineato come, in generale, i corrispettivi addizionali alla tariffa di trasporto gas che gravano sulla produzione termoelettrica italiana generano un trasferimento amplificato (per effetto dei rendimenti di produzione) dei corrispondenti oneri generali sul prezzo dell’energia elettrica nelle ore in cui il prezzo marginale è determinato dalla produzione a gas, con aggravio su tutti i consumatori di energia elettrica e un potenziale aumento della convenienza ad importare energia elettrica dall’estero;
- per quanto riguarda le modalità di restituzione della parte della componente *CRV^{OS}* funzionale alla copertura dei costi dello STUI, due associazioni ed un utente hanno suggerito di adottare le medesime modalità previste per l’elemento *RE_{TEE}* di cui alla deliberazione 96/2020/R/eel in quanto garantirebbe una maggiore coerenza e uniformità procedurale facilitando l’operatività dei produttori termoelettrici;
- un utente, invece, ha criticato le citate disposizioni sollecitando l’Autorità, in primo luogo, a revocarle oppure, in subordine, ad esonerare i punti di riconsegna afferenti a impianti termoelettrici alimentati da gas ma lasciando la raccolta del gettito relativo al servizio STUI all’interno del solo settore del gas (senza quindi porre gli oneri direttamente a carico anche dei clienti finali elettrici); in ulteriore subordine, l’operatore ha proposto di rimandare l’implementazione delle disposizioni in commento di 24 mesi, al fine di limitare l’impatto su posizioni commerciali già concluse; in estrema sintesi, il predetto operatore ritiene l’intervento dell’Autorità privo di fondamento giuridico e distorsivo, sostenendo che:

- (a) la legge 481/95, pur attribuendo all’Autorità ampi poteri di regolazione per la promozione della concorrenza, non la autorizzerebbe “*a compensare partite economiche di un settore con tariffe imposte sull’altro settore*”;
- (b) inoltre, la legislazione nazionale del settore del gas naturale (il decreto legislativo 164/00 e il decreto-legge 17/22) individuerebbe quali principali beneficiari dei servizi di stoccaggio, tra cui anche il servizio STUI, i clienti finali di gas per uso civile, e quindi solo in via residuale ne beneficerebbero anche i clienti termoelettrici, con la conseguenza che – secondo la società – i clienti finali elettrici non sarebbero affatto beneficiati, nemmeno indirettamente, dalla misura e, pertanto, non dovrebbero essere tenuti a sopportarne gli oneri;
- (c) in tale prospettiva, a dire dell’utente, il riferimento ai clienti che si servono di gas per produrre energia elettrica compiuto dal Regolamento 2017/1938 sarebbe inconferente, in quanto il Piano di Emergenza gas individua tra le misure di emergenza anche l’applicazione di regole di dispacciamento della produzione elettrica, proprio per limitare l’uso di gas per la produzione di energia elettrica alle sole “*centrali necessarie per mantenere il funzionamento in sicurezza della rete elettrica nazionale e solo in caso di scarsità fisica che nella fattispecie non si è verificato*”: solo in tali casi, conclude la società, “*sarebbe stato ragionevole il trasferimento di tali costi alla clientela finale elettrica*”;
- (d) ulteriore elemento critico delle misure adottate con la deliberazione 182/2024/R/gas consisterebbe nell’introdurre un sussidio incrociato tra clienti finali elettrici e gas, in violazione del principio della *cost reflectivity* sancito proprio dalla legge 481/95, in quanto l’eventuale incremento delle componenti tariffarie elettriche “*non sarebbe giustificato da un corrispondente aumento dei costi sostenuti dai soggetti che operano nell’ambito della filiera elettrica, né da un servizio erogato nell’ambito del settore elettrico*”;
- (e) in tale prospettiva, inoltre, vi sarebbe una distorsione in quanto i clienti finali elettrici, in base alle nuove disposizioni della deliberazione 182/2024/R/gas sosterebbero l’onere per il servizio STUI anche in momenti diversi da quelli in cui il produttore termoelettrico risulta marginale sul mercato all’ingrosso (e quindi il relativo onere risulta implicitamente trasferito alla clientela finale elettrica);
- le considerazioni critiche sopra richiamate sono destituite di fondamento per le seguenti ragioni; innanzi tutto, diversamente da quanto affermato dall’utente alla precedente lettera (a), la base giuridica dell’intervento dell’Autorità è stata sufficientemente chiarita dalla deliberazione 182/2024/R/gas e consiste, da un lato, nei poteri tariffari assegnati all’Autorità dalla legislazione nazionale (di derivazione eurounitaria) nei settori dell’energia, e, dall’altro lato, dal Regolamento 2022/1032 – che ha modificato e integrato il Regolamento 2017/1938; come ivi precisato, infatti:
 - l’attuale disciplina tariffaria del servizio di stoccaggio prevede un c.d. fattore correttivo la cui attuazione passa attraverso componenti della tariffa di trasporto (la componente *CRV^{OS}*) in ragione del fatto che lo stoccaggio costituisce il principale strumento per il bilanciamento del sistema del gas naturale, andando quindi a beneficio della generalità degli utenti del trasporto;

- tuttavia, nel Regolamento 2022/1032, trova il suo fondamento il servizio STUI che – diversamente da quanto sostenuto dall’utente (cfr. anche *infra*) – è funzionale a garantire la sicurezza del sistema energetico nazionale nel suo complesso, comprensivo quindi non solo del sistema gas, ma anche di quello elettrico;
- conseguentemente, come pure chiarito dalla deliberazione 182/2024/R/gas, in linea teorica, l’attuazione del fattore correttivo del servizio di stoccaggio dovrebbe passare non solo per le tariffe di trasporto, ma anche attraverso quelle delle infrastrutture energetiche, atteso che anche la clientela finale elettrica beneficia del servizio STUI; ciò non è avvenuto (almeno sino all’adozione della predetta deliberazione) per semplicità applicativa, in quanto gli oneri sostenuti dai produttori termoelettrici/clienti finali del gas connessi alla rete di trasporto, erano implicitamente trasferiti alla clientela finale elettrica;
- pertanto, la modifica introdotta con la deliberazione 182/2024/R/gas, oltre a rispondere all’esigenza di evitare le distorsioni sui mercati elettrici nazionali e internazionali ivi rappresentate, risponde a una corretta allocazione degli oneri del servizio STUI, limitatamente alla quota che deve essere compensata attraverso il fattore correttivo, nell’ambito delle tariffe per l’uso delle infrastrutture elettriche (nel rispetto dei principi di chiarezza, trasparenza e proporzionalità di cui al considerando 18 del Regolamento 2022/1032);
- in secondo luogo, come anticipato, i beneficiari del servizio STUI non sono principalmente i consumatori di gas di tipo civile – cfr. precedente lettera (b); è infatti il Regolamento 2022/1032 a orientare il servizio STUI non solo alla sicurezza del mercato del gas naturale, ma anche alla tutela della sicurezza di quello elettrico, per il tramite dei produttori elettrici, ciò in quanto gli impianti termoelettrici alimentati da gas naturale risultano necessari ai fini dell’adeguatezza del sistema elettrico nazionale;
- in tale prospettiva, in terzo luogo, risultano inconferenti piuttosto le considerazioni richiamate alla precedente lettera (c) sul Piano di Emergenza gas e le misure volte a limitare l’uso di gas per la produzione di energia elettrica; il servizio STUI, infatti, è volto ad assicurare la massima disponibilità dello stoccaggio in quanto risorsa per il bilanciamento del sistema del gas naturale, volto quindi a evitare che si producano proprio quelle situazioni di scarsità fisica di gas che richiederebbero l’attivazione delle misure di limitazione; il servizio STUI, in altre parole, costituisce un ausilio anche per il sistema elettrico e per il mantenimento del suo funzionamento in sicurezza, in quanto previene quelle situazioni di criticità che richiederebbero l’attivazione di più drastiche misure;
- in conseguenza di quanto sopra, pertanto, la scelta di applicare direttamente alla clientela finale la quota della componente *CRV^{OS}* a copertura dei costi del servizio STUI sostenuta dai produttori termoelettrici, attraverso una disciplina (ancora da completare) che passi comunque attraverso componenti della tariffa per l’accesso e l’uso delle reti elettriche non realizza alcun sussidio incrociato – cfr. precedente lettera (d) – ma anzi, risulta pienamente coerente proprio col principio della *cost reflectivity*: poiché il servizio STUI è erogato anche a beneficio della clientela finale elettrica, ed

è quindi corretto che l'operatività del fattore correttivo del servizio STUI passi anche per le tariffe per l'accesso e l'uso della rete elettrica;

- inoltre, come ampiamente chiarito nella motivazione della deliberazione 182/2024/R/gas, e come confermato anche dagli altri operatori del mercato elettrico e loro associazioni intervenute, le disposizioni di tale provvedimento, invece di determinare la distorsione descritta alla lettera (e), consentono proprio di superare l'effetto distorsivo che si verifica nell'ambito del mercato elettrico all'ingrosso per effetto del trasferimento implicito dei costi per il servizio STUI sostenuti dai produttori termoelettrici; in altre parole, per effetto della nuova disciplina dell'Autorità, i clienti finali elettrici sopporteranno un onere complessivo inferiore a quello che sopportavano prima di tale disciplina per effetto del richiamato trasferimento implicito. Peraltro, le disposizioni di cui alla deliberazione 182/2024/R/gas consentirebbero anche di superare l'effetto distorsivo che si verifica a livello internazionale nel momento in cui le componenti in esame non sono presenti o non sono presenti nella medesima misura negli Stati confinanti. Infine, le modalità con cui la parte dei costi del servizio STUI non coperta dai produttori termoelettrici sarà posta direttamente a carico dei clienti finali del settore elettrico non sono disciplinate dalla deliberazione 182/2024/R/gas ma verranno definite con successivo provvedimento

RITENUTO CHE:

- non sussistano ragioni per rinviare l'applicazione delle predette disposizioni, come richiesto invece da un utente durante la consultazione; infatti, nessun operatore può ragionevolmente confidare di aver maturato una qualche forma di affidamento nel continuare a trarre vantaggi da un effetto distorsivo operante nel mercato energetico, senza che l'autorità di regolazione dello stesso non intervenga tempestivamente con misure volte a rimuovere una tale situazione;
- sia opportuno confermare, anche alla luce delle osservazioni pervenute, le disposizioni di cui ai punti 4 e 5 della deliberazione 182/2024/R/gas

DELIBERA

1. confermare le disposizioni di cui ai punti 4 e 5 della deliberazione 182/2024/R/gas;
2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

11 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini